



Prot. OUT202300007529 del 28/08/2023 09:23:11

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

AVVISO CHIARIMENTO

SERVIZI DI RICOGNIZIONE INFORMATIZZATA, MODELLAZIONE, DISTRETTUALIZZAZIONE, RICERCA E CONTROLLO PERDITE RETE IDRICA, FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO PARAMETRI CHIMICO-FISICI NEL TERRITORIO GESTITO DA ACQUE DEL CHIAMPO SPA E MEDIO CHIAMPO SPA

Tender_4458 – RDO: Rfq_5771

Quesito 1

Si chiede conferma che - alla luce del nuovo codice che non riporta più la distinzione tra ATI orizzontali e ATI verticali facendo venir meno anche la prescrizione di una quota maggioritaria in capo alla impresa mandataria - un'impresa che assume la prestazione indicata come principale all'art. 6 "Importo dell'AQ e quadro economico" del CSA possa rivestire comunque un ruolo di mandante.

Risposta 1

Come correttamente affermato, nell'art. 68 del D.Lgs 36/2023 non vi è più alcuna distinzione tra RTI di tipo orizzontale e verticale nè indicazioni in tema di possesso dei requisiti/impegno di esecuzione in misura maggioritaria in capo all'impresa individuata come mandataria (agli artt. 5.3 e 5.4 del disciplinare di gara infatti è specificato che i in caso di raggruppamento, "i requisiti speciali di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso").

Ciò detto, se resta fermo l'onere in capo al raggruppamento di specificare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'obbligo che l'esecutore sia in possesso dei requisiti stabiliti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, non vi è alcun obbligo che debba essere individuata come impresa capogruppo l'esecutrice della prestazione principale.

Fermo il resto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)